

Misurazione dell'altezza nei pubblici concorsi e principio di uguaglianza

di Francesco Tripodi **
(19 dicembre 2014)

In claris non fit interpretatio: l'antico brocardo sembra azzeccato leggendo l'art. 587 del DPR 15 marzo 2010 n.90, testo unico in materia di ordinamento delle Forze Armate intitolato: "limiti di altezza": "Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate sono richieste le seguenti misure di altezza:

a) per gli ufficiali, sottufficiali e volontari, salvo quanto previsto dalle lettere b) e c): non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e a metri 1,61 per le donne e, limitatamente al personale della Marina militare, non superiore a metri 1,95;
b) per gli ufficiali piloti della Marina militare e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica militare: non inferiore a metri 1,65 e non superiore a metri 1,90;
c) per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri: non inferiore a metri 1,70 per gli uomini e a metri 1,65 per le donne".

Pochi dubbi insomma potrebbe avere l'interprete e ben poca produzione giurisprudenziale sarebbe logico rinvenire sul punto. Ma così non è.

La giurisprudenza del TAR del Lazio territorialmente competente sulle procedure di concorso per le forze armate è ricca di sentenze in materia, su ricorsi larga parte dei quali rapidamente rigettati che esaminano gli argomenti più disparati: dall'esistenza di favorevoli misurazioni diverse compiute da propri consulenti o dinanzi ad altre amministrazioni, a modalità tecniche scorrette o alternative di misurazione, deducendo anche in via subordinata, ma senza successo, la questione della incostituzionalità (per irragionevolezza) di questi limiti la cui revisione da parte del legislatore è da tempo oggetto di proposte di legge che non riescono a tagliare il traguardo¹. Ma questo è un altro discorso.

Giova premettere a giustificazione del proliferare dei ricorsi, che la statura – o altezza in piedi – è in termini pratici un dato "relativamente" oggettivo, rispetto al quale possono individuarsi tre ambiti di imprecisione: essi investono il soggetto misurato (sia per la posizione assunta nel corso dell'operazione, sia per il momento della giornata in cui si procede alla verifica), l'operatore (quanto alle condizioni corrette nelle quali esegue il rilevamento) ed infine gli strumenti utilizzati (antropometro o stadiometro portatile fisso o da fissare accuratamente al muro). Ad integrare la norma citata con le prescrizioni tecniche volte ad impedire imprecisioni dovrebbe essere la scarna disciplina prevista dall'art.1 della direttiva tecnica della Direzione Generale di Sanità militare del 5 dicembre 2005.

Essa è concentrata tuttavia nel definire la tipologia degli strumenti adoperati e la correttezza del loro utilizzo da parte dell'operatore, mentre, come vedremo, non considera il rilievo cui si accennava e che assume una questione assai interessante e poco

¹ In data 8 aprile 2014 è stata approvata dal Senato ed è in discussione al momento alla Camera dei Deputati, la proposta di legge «Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco». Mentre il presente scritto stava per essere inviato per la pubblicazione (18 dicembre 2014) si è avuta notizia che la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il progetto per una revisione dei limiti di altezza introducendo la previsione (art. 1) che il candidato debba "rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento". L'introduzione di parametri di armonicità fisica impedirà per il futuro le discriminazioni causate dalla regolazione rigida del mero requisito dell'altezza, ma non rende del tutto inutili, crediamo, anche ai fini della elaborazione di idonee norme tecniche e procedurali, le considerazioni fatte nel testo.

conosciuta, costituita dal dato scientificamente indiscusso delle *fisiologiche variazioni dell'altezza* di un individuo nell'ambito della stessa giornata.

La colonna vertebrale presenta infatti per ciascuna delle 23 vertebre che la compongono dei dischi intervertebrali i quali sono costituiti da sostanze prevalentemente in stato acquoso. Durante la giornata, in stazione eretta, il disco intervertebrale si riduce in altezza sotto la pressione del peso del corpo e della forza di gravità, cedendo acqua ai corpi vertebrali.

È noto – ma purtroppo soltanto agli esperti del settore – che questa riduzione in altezza del disco vertebrale, in un soggetto normale, ancor più se giovane, determina nell'arco della giornata una diminuzione dell'altezza globale della persona, secondo stime obiettive addirittura fino a due centimetri. Ogni disco intervertebrale subisce variazioni quotidiane pari al 10% del suo spessore. Mentre il contenuto idrico nei dischi delle persone giovani si attesta intorno all'80-85%, nei soggetti anziani tale percentuale scende al di sotto del 70%. Durante il riposo notturno, i dischi intervertebrali si riempiono nuovamente di acqua per poi essere pronti ad affrontare la giornata successiva. A riprova del peso riconosciuto di tale circostanza in ambiti specialistici, basti considerare che i costruttori di biciclette da corsa professionali richiesti di realizzare telai su misura, esigono la misurazione dell'atleta al mattino ed a riposo.

Che la statura al risveglio e a riposo sia circa uno o quasi due centimetri superiore rispetto a quella misurata al termine di una giornata lavorativa è perciò un dato sconosciuto ai più, ma di decisiva rilevanza nella organizzazione di una procedura di concorso che vede il raggiungimento di una determinata altezza quale requisito essenziale di idoneità.

Impegnata in contestazioni spesso assai poco plausibili sulle tecniche di misurazione, la giurisprudenza ha solo raramente affrontato, per altro in termini spesso contraddittori², questo aspetto del problema, difettando in particolare una riflessione approfondita del *vulnus* al principio di uguaglianza che la sottovalutazione del problema comporta.

Alcune sentenze pur accettando l'evidenza scientifica l'hanno ritenuta irrilevante e tale da non escludere il giudizio negativo di idoneità, in presenza di una misurazione correttamente effettuata a norma di legge, *posto che l'altezza richiesta deve essere posseduta in permanenza e non solo saltuariamente*³.

Pacifico appare poi il principio che *«un esclusivo riferimento a misurazioni effettuate, con garanzia di accuratezza e attendibilità strumentale, nelle date prefissate*

² Sostiene infatti che l'altezza è pur sempre *“un fatto oggettivo”* e non menziona per nulla l'incidenza delle variazioni fisiologiche dell'altezza nel corso della giornata TAR Lazio sez. 1 bis 26-11-2013 n. 985 che ritiene sufficiente garanzia l'idoneità della tecnica della misurazione; particolare attenzione viceversa attribuisce alla questione sempre la stessa sezione del TAR Lazio (sent. Sez. 1 bis n. 3950 del 21 febbraio 2012) muovendo dal dato, condiviso dal consulente di parte dell'Arma dei Carabinieri che la statura rappresenta *“un parametro variabile che, come noto, risente oltre che del momento della giornata in cui la misurazione viene rilevata, anche e soprattutto di tecniche fisioterapiche specifiche che consentono un temporaneo allungamento delle strutture legamentose vertebrali ...”*.

Secondo questa pronuncia uno scarto minimo (appena un centimetro) può quindi dipendere da molteplici fattori, non escluso il momento della giornata in cui viene effettuata la misurazione, il tono muscolare in generale ed in particolare dei muscoli del rachide, gli ordinari quotidiani esercizi ginnici e conclude rilevando come debba ragionevolmente ritenersi *“non incompatibile con l'idoneità l'eventuale effettuazione, da parte del candidato, di semplici esercizi di allungamento muscolare nelle more della verifica antropometrica”*.

³ Così espressamente la sentenza TAR Lazio sez. 1 bis n. 6917 del 27 giugno 2012 (conforme n. 7348/2012 decisa in pari data) la quale ha negato spazio non solo, come in passato già accadeva, a distinte misurazioni precedenti e successive pur effettuate da strutture pubbliche sanitarie, ma anche al conseguimento dell'altezza minima nell'ambito di precedente reclutamento per volontario nelle stesse Forze Armate (VFP1).

Ancor più rigorosamente la pronuncia limita la valenza dello strumento istruttorio della verifica atteso il carattere ampiamente soddisfacente delle modalità con le quali l'Amministrazione militare oggi assicura la misurazione (doppia verifica, statimetro tarato, ecc.).

per la procedura di concorso soddisfa una imprescindibile esigenza di par condicio fra tutti i candidati, nonché il principio tempus regit actus⁴».

Quest'ultima regola, solitamente evocata a proposito della successione di leggi regolatrici dei procedimenti appare correttamente richiamata alla base del principio generale che i requisiti di chi partecipa a una procedura concorsuale devono essere posseduti e valutati al momento di presentazione della domanda.

Più discutibile appare invece sostenere che, pur con il pieno rispetto della direttiva tecnica citata, il sistema della misurazione alla data prefissata offra sufficienti garanzie sul piano della *par condicio* dei candidati stessi e quindi del principio di uguaglianza.

Poiché infatti l'altezza può variare fino a due centimetri nel corso della giornata, tra una pluralità di soggetti che si trovino nelle medesima condizione *border line* quanto all'altezza, saranno giudicati idonei "solo" coloro che avranno la fortuna di venire misurati nella prima fascia del mattino (momento in cui i muscoli sono più distesi e l'altezza è maggiore) e non gli altri, ancorché la permanenza del requisito "nel tempo" per gli stessi soggetti potrebbe mancare.

Il sistema applicato e non messo in discussione fino al momento dalla giurisprudenza amministrativa appare quindi in conflitto con il principio di *imparzialità* della P.A. (art. 97 Cost. e, a livello di legge ordinaria, l'art. 1 L n. 241/1990 dopo la novella del 2005).

Esso appare poi in ogni caso irragionevole, volendo ritenere la *permanenza* dell'altezza minima requisito implicito richiesto dalla norma perché, non disciplinando questo aspetto della misurazione, nessun obbligo viene fatto agli operatori di accertarla in concreto (ad esempio con doppia misurazione in orari diversi nei casi dubbi).

Infatti, sia che l'ordine temporale delle misurazioni dei candidati sia affidato alla discrezione e ai tempi organizzativi predisposti dall'ufficiale di turno, sia che esso obbedisca a un criterio automatico (ad esempio quello alfabetico), la conseguenza sotto il profilo del *vulnus* al principio di eguaglianza è la stessa. Nel primo caso il sollecito compimento della misurazione del singolo candidato rischia di essere affidato all'arbitrio o alla "raccomandazione"; nel secondo il candidato *border line* che chiameremo Zucchi, misurato a mezzogiorno è destinato ad essere irrimediabilmente escluso, mentre il candidato Abele (pur alto esattamente come il suo collega) a passare.

Occorre quindi prendere atto che la direttiva di sanità militare prescinde totalmente dalle richiamate acquisizioni scientifiche, mentre invece essa dovrebbe considerare questo aspetto in modo primario imponendo di assicurare "sempre" una *seconda misurazione* a riposo e comunque di adottare idonei parametri di correzione da rapportarsi alle fisiologiche diminuzioni dell'altezza che possono verificarsi nell'arco della stessa giornata.

Né si dica che questo genere di disequaglianze "di fatto" è in fondo inevitabile per ragioni di ordine pratico (così, per fare un esempio su altri piani, l'orario delle batterie di una gara di corsa può avvantaggiare un atleta e danneggiarne un altro), perché i rimedi sarebbero agevolmente individuabili attraverso una corretta ri-misurazione "a riposo" per tutti i casi dubbi.

Quanto al controverso requisito della "*permanenza*" (che in realtà la legge non prevede) è agevole notare come, mentre ha un senso esigere pienezza e stabilità, ad esempio, della percezione uditiva o visiva, quale requisito funzionale ad un corretto svolgimento di compiti essenziali all'incarico militare ricoperto, lo stesso non è predicabile dell'altezza che è parametro convenzionale, tra l'altro assai opinabile.

Pertanto l'amministrazione non può aggravare il requisito fissato dalla legge con una prassi volta a negare la possibilità del conseguimento dell'altezza minima del corpo a riposo e in condizioni ordinarie.

⁴ E' questa la consolidata posizione del Consiglio di Stato sul tema: v. ad es. Cons. Stato sez. IV 11 giugno 2013 n. 3541.

Si può dire, in conclusione, che in questo caso l'irragionevolezza non sembra tanto nella norma definitoria dei limiti di altezza, quanto nel potere dell'amministrazione di disciplinare gli aspetti tecnici della selezione, che non possono non essere pienamente in linea con tutte le acquisizioni scientifiche, senza limitarsi alla questione della taratura dello strumento e della posizione del misurando. La direttiva dovrebbe disciplinare questi casi, pena un insanabile vulnus alla correttezza ed alla trasparenza del procedimento.

Torniamo all'inizio, a quella che sembrava una norma talmente chiara da non richiedere nemmeno una vera e propria "interpretazione". Come insegnava l'ermeneutica tradizionale: *"se un testo è chiaro, non occorre interpretarlo e anzi non deve essere interpretato (giacché interpretarlo non avrebbe presumibilmente altro scopo ed effetto che quello di stravolgere il "vero" significato)"*⁵.

Come osserva esattamente l'autore che riporta questo pensiero, però, anche una interpretazione letterale, una mera "comprensione" (di *"significato senza interpretazione"* parla taluno), presuppone una scelta da parte dell'interprete (in primo luogo la scelta di accantonare possibili interpretazioni estensive o restrittive), dovendosi quindi escludere che persino un'interpretazione letterale si possa limitare ad accettare il significato angusto della regola come appare ad un approccio linguistico superficiale.

Il caso esaminato ci ammonisce invece in modo calzante su come l'interpretazione giuridica non sia mai scontata. Nel nostro caso, poi, la posta in gioco, dietro l'apparente sua banalità, è alta. Si tratta, infatti, di far valere nell'operato dei pubblici poteri fino in fondo il principio di uguaglianza. Che questo si raggiunga attraverso un orientamento giurisprudenziale volto alla disapplicazione della direttiva di sanità militare (imponendo alla amministrazione l'utilizzo di tecniche adeguate al problema), o passi attraverso una modifica della direttiva, come forse sarebbe più corretto, è questione meno rilevante.

Tutto ciò, in attesa che il legislatore ripensi al carattere antiquato e rigido delle regole sull'altezza dei candidati ai fini della idoneità a servire nelle forze militari ed armate e ne adotti uno più moderno.

** Magistrato

⁵ R. Guastini, *Interpretare e argomentare*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano 2011, 399 ss.